

N. [•] R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

dott. Gianfranco PELLIZZONI PRESIDENTE rel.

dott. Francesco VENIER GIUDICE

dott. Mimma GRISAFI GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. [•] R.A.C.C. promossa

da

**ALFA con proc. e dom. l'avv. X per mandato a margine del ricorso**

ATTORE- RICORRENTE

contro

**BETA Scarl in liquidazione, in persona del commissario liquidatore**

**dr. Y, con proc. e dom. l'avv. Z, per mandato a margine della  
comparsa,**

CONVENUTA

**OGGETTO:** opposizione allo stato passivo.

Causa iscritta a ruolo il 9.04.2004. Relatore il Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI.

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore:** accertato e dichiarato che il rapporto intercorso con la società Beta deve essere qualificato come di lavoro subordinato dipendente, quale unico rapporto fittiziamente simulato del rapporto associativo, ammettere allo stato

passivo il credito dell'istante , come indicato in ricorso (omissis), in via privilegiata ex art. 2751 bis , n. 1 cod. civ.

In via subordinata ammettersi comunque il ricorrenti al passivo della liquidazione coatta amministrativa per il credito privilegiato ex art. 2751 bis come integrato dall'art .5 della l. 142/01, come indicato in ricorso, oltre agli accessori.

In istruttoria ( omissis).

**Per la convenuta:** respingersi le domande tutte proposte , in quanto infondate in fatto e diritto.

Spese rifuse.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di Beta Scarl di data 9.04.2004 Alfa, opponendosi alla decisione del commissario liquidatore, comunicata con lettera di data 13.03.2004, chiedeva di essere ammesso al passivo, quale socio e lavoratore dipendente della cooperativa, per retribuzioni non corrisposte e per TFR o in subordine l'ammissione al passivo, così come quantificate in atti, per i medesimi titoli ex art. 5 della legge 142/01.

Deduceva l'opponente che il commissario liquidatore, disattendendo le richieste di riconoscimento della qualifica di dipendente, l'aveva ammesso al passivo della procedura solamente per le retribuzioni maturate quale socio lavoratore, compensando eventualmente i crediti maturati con le residue quote non versate e respingendo le richieste delle differenze retributive in base al CCNL invocato.

Nel costituirsi in giudizio il commissario resisteva alle domande chiedendone il rigetto, sull'assunto che il ricorrente non poteva essere considerato dipendente della cooperativa, ma solo socio della stessa, che aveva accettato di essere retribuiti secondo quanto previsto dall'art. 21, lett. c) del regolamento interno.

Radicatosi il contraddittorio, prodotti documenti, esperita l'istruttoria, la causa veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione allo stato passivo è infondato e va pertanto respinto.

E' noto che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: "I soci di una cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima per le prestazioni volte a consentire ad essa il conseguimento dei suoi fini istituzionali; in particolare, ai fini della riconducibilità dell'attività del socio ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, non rileva la circostanza che i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, ne' che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva; rimane salva tuttavia l'ipotesi, peraltro eccezionale e riscontrabile in concreto nel caso in cui lo Statuto della società contempli la possibilità della costituzione con i soci di distinti rapporti di lavoro subordinato, che - in considerazione della effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato - le parti abbiano effettivamente inteso costituire e dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo rilievo

ad elementi non univoci, quali la predeterminazione delle mansioni, della retribuzione e l'assoggettamento al potere disciplinare, compatibili anche con la sussistenza del solo rapporto sociale, e non considerando adeguatamente altri elementi, quali la variabilità dell'orario e della sede lavorativa, sintomatici del fatto che la società non aveva offerto un posto fisso ma solo occasioni di lavoro, aveva ritenuto sussistente tra la cooperativa e il socio un rapporto di lavoro subordinato, cfr. Cass., 9.03.2004, n. 4799).

Anche in altre pronunzie la Suprema Corte ha ribadito che: "Nel regime anteriore a quello dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (il cui art. 1, comma terzo, dispone che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato), i soci di cooperative di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti delle medesime per le prestazioni volte a consentire ad esse il conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prescrizioni del contratto sociale; in particolare, non rileva, ai fini della riconducibilità dell'attività dei soci ad un distinto rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che essi siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e debbano osservare direttive, ne' che nei loro confronti sia applicata, quanto all'esercizio del potere disciplinare o ad altri aspetti, una normativa collettiva restando salva la possibilità che lo statuto della società contempli, o non escluda, la possibilità di costituire, con i soci, distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale. I soci lavoratori, pertanto, possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori subordinati, e, in quest'ultimo caso, non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale che può dedursi la costituzione di un rapporto distinto da quello

societario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, attribuendo rilievo alla materiale subordinazione, aveva ritenuto sussistente tra la cooperativa e il socio un rapporto di lavoro subordinato, non considerando adeguatamente altri elementi, quali la verifica della natura, dell'oggetto e dello scopo sociale della cooperativa sulla base dell'atto costitutivo e delle norme statutarie; la partecipazione del socio lavoratore all'attività sociale, in assenza dell'utilizzazione fraudolenta o simulata dello strumento della cooperazione; la rispondenza dell'attività lavorativa all'oggetto sociale, anche in relazione alle modalità previste dal contratto sociale per l'impiego dei soci lavoratori; la possibilità, contemplata dalle norme statutarie, di costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i soci e la verifica dell'eventuale volontà espressa dalle parti in tal senso, v. per tutte Cass. 19.08.2004, n. 16281, Cass. 8.03.2005, n. 5003, Cass. 13.07.2000, n. 9294, Cass. 16043/04 e Cass. 15750/03).

Anche in un diverso contesto la Corte ha successivamente riaffermato che: "Con riferimento alla cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione di cooperativa, deve distinguersi la figura del consorzio fra trasportatori - che, senza esercitare direttamente una autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione fra i consorziati delle commesse e sottoscrive con i clienti i contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, ma devolvendo con subcontratti ogni servizio al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri - dalla cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui configurabilità postula il diretto espletamento dei servizi di trasporto, sia pure

mediante l'utilizzazione delle forze lavorative degli associati. In base a tale distinzione, solo in presenza di un consorzio fra trasportatori è possibile configurare tra l'ente e gli associati autonomi contratti di (sub)trasporto; mentre con riferimento alla cooperativa di trasporto, i soci lavoratori (nel regime anteriore alla legge 3 aprile 2001, n. 142, di revisione della materia cooperativistica, applicabile nella specie "ratione temporis") possono prestare la loro opera nell'ambito della cooperativa in forza degli obblighi assunti con il patto sociale - nel qual caso essi non possono essere considerati dipendenti della cooperativa medesima, sulla base di un distinto rapporto di lavoro subordinato - oppure, nell'ipotesi in cui lo statuto contempra, o comunque non escluda, la possibilità di costituire con i soci distinti rapporti di lavoro inerenti all'oggetto sociale, per effetto di separati e differenziati contratti di lavoro autonomo o subordinato. Ne consegue che, con riferimento ad una cooperativa di autotrasporto, la qualificazione dei rapporti intercorrenti tra cooperativa e soci trasportatori e la disciplina applicabile, anche per quanto riguarda i termini di prescrizione dei diritti che da tali rapporti derivano, risulta diversa, in dipendenza delle differenti modalità di attuazione del rapporto mutualistico, in concreto accertate dal giudice del merito sulla base delle risultanze di causa e delle specifiche previsioni dello statuto. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come contratti di trasporto, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2951, comma primo, cod. civ., i rapporti intercorrenti tra una cooperativa e i suoi soci per la realizzazione dello scopo mutualistico).

La legge 3.04.2001, n. 242 e succ. modificazioni ha infatti previsto all'art. 1 , terzo comma, che il socio lavoratore di una cooperativa possa stabilire

successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con la cooperativa, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata od occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali e che dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale, previdenziale e tutti gli altri effetti previsti dalla stessa legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Tale norma tuttavia non ha portata retroattiva sulla base del principio fissato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in assenza di una contraria espressa previsione (v. sul punto, oltre alla sentenza già citata, anche Cass. 28.08.2004, n. 17250 che in motivazione ha affermato che: "... Successivamente poi la cit. legge 3 aprile 2001, n. 142 - nel quadro della revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore - ha previsto all'art. 3 (sul trattamento economico del socio lavoratore) che le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; così risulta da ultimo sancita l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente.

E vero - deve subito notarsi - che tale canone retributivo posto dall'art. 3 della cit. legge n. 141 del 2001 non trova applicazione retroattiva; ma la ricordata evoluzione normativa (quella che C. Cost. n. 451 del 1998 definisce come "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia) aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta, anche nella fattispecie del socio lavoratore, del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36, primo comma, Cost.) che costituisce garanzia del prestatore di lavoro e che va letto congiuntamente alla generale prescrizione del primo comma dell'art. 35 Cost. che sancisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni").

Nel caso in esame il ricorrente, che risulta pacificamente aver iniziato il rapporto associativo anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 142/01, non ha comunque in alcun modo provato l'esistenza di un distinto rapporto di lavoro dipendente, rispetto al rapporto associativo intrattenuto con la cooperativa, come era suo onere, limitandosi a provare di aver svolto una attività del tutto compatibile con il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, di cui era socio, secondo le previsioni statutarie, circostanze queste che non appaiono sufficienti per dimostrare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata, con tutti i relativi diritti anche di natura retributiva, fiscale e previdenziale, pur nei limiti della giusta retribuzione di cui all'art 36 della costituzione (v. ancora la cit. sent. n. 17250/04 secondo cui: "Anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro va riconosciuto il diritto, per le prestazioni erogate in favore della società, ad una retribuzione che, in applicazione del disposto dell'art. 36 Cost, sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, nella

misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità. Nel determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali parametri di riferimento, può legittimamente, secondo una valutazione non censurabile in Cassazione se non sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione, discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell'azienda”).

E' risultato in particolare provato che il ricorrente svolgeva una normale attività di magazziniere con compiti che rientravano nell'oggetto sociale della cooperativa di produzione e lavoro, che ricomprendeva proprio fra gli altri scopi anche quello del carico e scarico di merci e autotrasporto per conto terzi (v. titolo II, artt. 3 e 4 dello Statuto).

Non vi sono dubbi infatti che sul socio di cooperativa di produzione e lavoro, che pretenda di veder riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, distinto rispetto al rapporto associativo, grava l'onere di dimostrare che sussiste un vincolo ulteriore rispetto al primo, rappresentato o dallo svolgimento di una attività lavorativa diversa ed estranea a quella che egli è tenuto a svolgere in esecuzione del patto sociale, oppure di aver stipulato un ulteriore contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo accanto a quello associativo, sempre che lo statuto della cooperativa contempli una tale possibilità o quantomeno non lo escluda.

Del tutto infondata è in particolare la tesi che i documenti prodotti dimostrino la

stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, in quanto i documenti nn. 1 e 2 dell'opposta attestano per contro proprio il contrario, mentre i documenti nn. 10 e 11 di parte attrice, devono essere letti nel senso voluto dalla convenuta, dato che ribadiscono la qualifica e gli obblighi di socio della cooperativa di Alfa, come la decorrenza del recesso dalla chiusura dell'esercizio in corso e il dovere del versamento delle quote non ancora liberate.

Come definitivamente chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità non è dagli elementi caratteristici della subordinazione in senso materiale (pur esistenti nel caso in esame) che può dedursi la costituzione di un rapporto distinto da quello societario, ma solamente dalla prova o dell'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico, per mascherare un puro e semplice rapporto di lavoro subordinato o dall'esistenza (peraltro eccezionale e riscontrabile in concreto solo nel caso in cui lo Statuto della società contempli la possibilità della costituzione con i soci di distinti rapporti di lavoro subordinato), di un rapporto di lavoro subordinato che le parti abbiano effettivamente inteso costituire.

Alla luce di tali principi appare evidente l'infondatezza della tesi del ricorrente circa l'esistenza di un rapporto di subordinazione con la cooperativa, dato che nessuno degli elementi richiesti risulta essere presente nel caso in esame, avendo egli per contro svolto anche attività di consigliere di amministrazione della stessa, partecipando attivamente alla formazione della volontà degli organi sociali, venendo anche delegato a svolgere compiti riorganizzativi presso la filiale di P, come risulta documentato in atti .

In tale ottica è anche infondata la richiesta di applicazione dell'art. 5 della legge 142/01, atteso che la retribuzione del ricorrente era adeguata ai parametri

normativi già richiamati e veniva solamente corrisposta con un importo omnicomprensivo fisso mensile.

Priva di pregio è pertanto la tesi del diritto dei soci di percepire le ricordate differenze retributive e per TFR, quali soci lavoratori, in quanto i rapporti in questione erano riconducibili alla figura del socio lavoratore, con retribuzione ad importo fisso orario, omnicomprensivo ex art. 21 lett. c) del regolamento interno della cooperativa, come risulta provato dalla documentazione prodotta dal commissario liquidatore (v. lettere di avviamento al lavoro di data 1.08.1999, sottoscritta da Alfa) e non a quella del socio lavoratore prevista dall'art. 21, lett. a) ultimo capoverso del regolamento interno o d) come sostenuto dal ricorrente. Appare equa la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione reietta:

respinge la domanda di opposizione allo stato passivo, in quanto infondata;

compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Udine, lì 16.05.2008.

IL PRESIDENTE est.

dott. Gianfranco Pellizzoni